

**L.R. 19 dicembre 2018, n. 48. – Art. 8**

**Legge di stabilità regionale 2019.**

(...)

**Art. 8** *Modifica alla L.R. 35/2015.*

1. All'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto il diritto all'agevolazione tariffaria in misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia Penitenziaria, nei limiti delle risorse disponibili.

6-ter. Il competente dipartimento regionale definisce le tipologie di titoli di viaggio ricomprese nell'agevolazione, le modalità di compensazione e le forme di attuazione dell'agevolazione."

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 400.000,00euro, trovano copertura negli stanziamenti allocati alla Missione 10, Programma 02 (U 10.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

(...)